

CRITERI DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI DISPOSITIVI DIGITALI

Delibera n. 219 del Consiglio d'Istituto - seduta del 27 maggio 2024

CRITERIO	PUNTI
ISEE INFERIORE O UGUALE A € 5.000,00	15
ISEE TRA € 5.000,01 a € 10.000,00	12
ISEE TRA € 10.000,01 a € 15.000,00	6
ISEE TRA € 15.000,01 a € 20.000,00	3
Studenti/esse in situazione di disabilità	3
Studenti/esse frequentanti le classi quinte non in possesso di alcuna strumentazione	3
Studenti/esse con DSA o altro disturbo certificato	3
Famiglie con più figli in età scolare:	
2 figli	1
3 figli	2
4 figli	3

Il personale docente a tempo determinato non in possesso di propri mezzi e in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espressi sia completamente soddisfatto potrà chiedere in comodato d'uso un dispositivo da consegnare entro la scadenza del contratto.

Sarà riconosciuta una priorità ai docenti supplenti che assumono incarichi organizzativi all'interno dell'Istituto.

Sarà cura del DSGA e degli Uffici di segreteria attivare tutte le procedure utili per predisporre gli atti propedeutici, per informare gli interessati e per procedere alla distribuzione in ossequio ai DPCM emanati, con particolare riferimento al numero di personale e di utenti massimi previsti per gli accessi agli uffici.

La distribuzione potrà avvenire solo previa accettazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei principi codicistici previsti per il comodato d'uso che qui si riportano integralmente:

Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti Capo XIV Del comodato artt. 1803 e segg. Di seguito riportati:

Art. 1803. Nozione.

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 - Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 - Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega

la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art. 1221).

Art. 1806 - Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 - Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 - Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art. 2756).

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire (artt. 1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 - Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.